

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del Sovraindebitato



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

❖ Premessa

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Artt. 14-ter e ss. L. 3/2012



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Artt. 268-277 CCII
(D. LEG. 12 gennaio 2019 , n. 14)

La liquidazione controllata si uniforma, nella propria struttura essenziale, alle caratteristiche peculiari che contraddistinguono la liquidazione giudiziale.

In particolare:

- **vincola l'intero patrimonio pignorabile del debitore**, con **affidamento della relativa gestione** ad un organo *ad hoc*, **il liquidatore**, nominato dal Giudice, con compiti amministrativi e di dismissione in funzione del soddisfacimento dei creditori;
- **spiega i propri effetti nei riguardi dei creditori anteriori all'apertura del procedimento (i creditori concorsuali)**, rispetto ai quali si verifica la **sospensione delle azioni esecutive e/o cautelari**, assieme al **“divieto” di costituire nuove cause legittime di prelazione**;
- **regola l'adempimento delle obbligazioni del debitore secondo criteri di concorsualità sostanziale**: ogni creditore ha diritto ad essere soddisfatto in modo proporzionale, salve le legittime cause di prelazione (con ricorso al criterio di proporzionalità anche per i creditori prelatizi ove le somme da ripartire non siano sufficienti a dar corso al pagamento integrale dei propri crediti).

La liquidazione controllata è l'applicazione concreta, in ambito concorsuale e con particolare riferimento al sovraindebitamento, del **principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.**: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri, salve le limitazioni previste dalla legge.

L'**allineamento fra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale** fa sì che l'interprete possa ricorrere, quanto meno per le imprese “sotto-soglia”, all'applicazione analogica delle norme previste in tema di liquidazione giudiziale, là dove quelle sul sovraindebitamento rimangano “silenti” in relazione ad uno o più aspetti sostanziali e/o procedurali.

Capo IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato

art. 268 - Liquidazione controllata

art. 269 - Domanda del debitore

art. 270 - Apertura della liquidazione controllata

art. 271 - Concorso di procedure

art. 272 - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

art. 273 - Formazione del passivo

art. 274 - Azioni del liquidatore

art. 275 - Esecuzione del programma di liquidazione

art. 276 - Chiusura della procedura

art. 277 - Creditori posteriori

■ art. 268 - Liquidazione controllata

1. Il **debitore** in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al **tribunale competente** ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII (Competenza per materia e per territorio) **l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni**.
2. Quando il **debitore è in stato di insolvenza**, la domanda può essere presentata **da un creditore** anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata **se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila**. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, **attesta** che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.
4. Non sono compresi nella liquidazione:
 - a) I crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
 - b) I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
 - c) I frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
 - d) Le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
5. Il **deposito della domanda sospende**, ai soli effetti del concorso, il **corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione**, **a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio** e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

❖ Apertura del procedimento

1. Il **debitore** che si trovi in uno **stato di sovraindebitamento** può domandare al **Tribunale competente**, con **ricorso**, l'**apertura della procedura di liquidazione controllata** in relazione ai propri beni, diritti e/o rapporti giuridici ([art. 268 CCII](#)).

La competenza territoriale

La **competenza territoriale** è individuata nel **tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali**, che si presume coincidente,

- per l'**attività di impresa**, con la **sede legale risultante dal registro delle imprese** o, in mancanza, con la **sede effettiva dell'attività abituale**;
- per la **persona fisica non esercente attività di impresa**, con la **residenza o il domicilio** (e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita);
- per la **persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività di impresa**, con la **sede legale risultante dal registro delle imprese**, o, in mancanza, con la **sede effettiva dell'attività abituale** (o, se sconosciuta, secondo quanto previsto per la persona fisica non esercente attività di impresa con riguardo al legale rappresentante), ([art. 27 c. 2 e 3 CCI](#)).

Tribunale competente

❖ Apertura del procedimento

Il debitore che si trovi in uno **stato di sovraindebitamento** può domandare al **Tribunale competente**, con **ricorso**, l'**apertura della procedura di liquidazione controllata** in relazione ai propri beni, diritti e/o rapporti giuridici ([art. 268 CCII](#)).

Ricorso

L'atto introduttivo è strettamente qualificato come **ricorso** e la legge non ne impone un contenuto tassativo ([art. 268, comma 1, CCII](#)).

Di qui l'onere per il debitore (ovvero dei professionisti che lo assistono) di rappresentare i presupposti richiesti dalla legge per l'accesso alla liquidazione controllata, ovvero:

- la competenza territoriale,
- lo stato oggettivo di sovraindebitamento,
- la legittimazione attiva del debitore quale soggetto destinatario della liquidazione controllata,
- l'elenco dei creditori,
- l'attivo disponibile,
- la documentazione fiscale e tutti gli altri i documenti fondamentali per l'istruttoria.

❖ Requisiti per l'accesso alla liquidazione controllata

REQUISITO OGGETTIVO

Le sentenze evidenziano che il **ricorso** deve provare la sussistenza del requisito **oggettivo dello stato di sovraindebitamento** ([art. 268, comma 1, CCII](#)).

Il predetto requisito sussiste quando i **soggetti legittimati ad accedere alle procedure di sovraindebitamento si trovino in stato di crisi oppure di insolvenza**.

Per **stato di «crisi»**, si intende lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi**(art.2, lett.a) CCII);

mentre, per **stato di «insolvenza»** si intende lo stato del debitore che **si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni** ([art. 2, comma 1, lett. b\), CCII](#)).

L'effettivo stato di crisi o di insolvenza viene motivato in sentenza (Trib. Genova 18 agosto 2022 e 22 agosto 2022).

REQUISITO SOGGETTIVO

Relativamente ai soggetti legittimati ad accedere alle procedure da sovraindebitamento, le norme che disciplinano la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) fanno riferimento al **“debitore in stato di sovraindebitamento”**; pertanto, al fine di verificare il requisito soggettivo di accesso, occorre la lettura dell'[art. 2 CCII](#).

E pertanto può accedere alla liquidazione controllata **il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e la start up innovativa** di cui al D.L. n. 179/2012, come convertito dalla L. n. 221/2012.

Il **consumatore** è colui, **persona fisica**, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice o di una società in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali.

L'**impresa minore**, invece, è quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore; 3) un ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000,00.

I **predetti requisiti, dunque, costituiscono il solco di passaggio da un'impresa c.d. non fallibile o sotto soglia, legittimata ad accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**, (oggi “impresa minore”) ed un'impresa legittimata ad accedere alle procedure concorsuali maggiori ed alla liquidazione giudiziale.

❖ Requisiti per l'accesso alla liquidazione controllata

Meritevolezza e atti in frode. L'azione revocatoria ordinaria

Non è più presente, quale presupposto di accesso alla procedura di liquidazione controllata, la verifica del compimento di atti in frode negli ultimi 5 anni e, più in generale, del requisito della meritevolezza (così come previsto dall'abrogato art. 14 quinquies, comma 1, L. n. 3/2012).

Nel CCII, il requisito della meritevolezza permane letteralmente solo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) e non per la liquidazione controllata.

Per ciò che concerne, invece, gli **atti in frode**, tra le novità introdotte dal CCII, vi è la **legittimazione attiva del liquidatore**, previa autorizzazione del giudice delegato, ad esercitare (o, se pendenti, a proseguire) le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori (art. 274, comma 2, CCII).

L'introduzione, tra le **facoltà del liquidatore**, di intraprendere l'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., unitamente all'abrogazione della **verifica del compimento di atti in frode in sede di apertura della procedura**, fa propendere per il superamento definitivo di tale requisito ostativo e dunque per l'irrilevanza degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori.

Del resto, non avrebbe senso riconoscere al liquidatore il potere di esercitare un'azione revocatoria, conservando quale presupposto per l'apertura della liquidazione l'assenza di atti in frode; ciò in quanto gli atti revocabili dal liquidatore sarebbero gli stessi che dovrebbero comportare l'inammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione.

❖ Presentazione della Domanda

Da parte di un CREDITORE

La domanda, anche se pendono procedure esecutive individuali, può essere presentata da un CREDITORE

In questo caso, non si fa luogo all'apertura della procedura se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad € 50.000/00

Quando l'accesso alla procedura è richiesto dai creditori, il debitore può respingerlo se l'OCC attesta, su richiesta del debitore, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, o può chiedere di accedere ad un'altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II del titolo IV (ristrutturazione dei debiti o concordato minore).

Da parte del DEBITORE

Art. 269, 1° comma, CCII

Il debitore può depositare personalmente la domanda (senza necessità di assistenza legale), con “assistenza” dell'OCC che, dunque, in questo caso non è solo il tramite del deposito ma una figura più vicina al debitore.

❖ La liquidazione controllata su iniziativa del CREDITORE

Nel caso di liquidazione controllata richiesta **su impulso di terzi**, è opportuno un breve cenno.

Tra **le novità più rilevanti** introdotte dal **CCII** in seno alla disciplina della liquidazione controllata del sovraindebitato, vi è la **legittimazione attiva del creditore** (**art. 268**, comma 2 e 3, CCII): **è presumibile che, nell'ottica di risparmio dei costi, i creditori preferiranno scegliere questa strada, piuttosto che incardinare una procedura esecutiva individuale, certamente più onerosa.**

Il **presupposto** è dato dallo **stato di insolvenza** (e non di mera crisi), ovvero lo **stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni** (**art. 2, comma 1, CCII**) e prescinde dalla concomitanza di una o più procedure esecutive individuali già in corso. Non si fa luogo all'apertura della procedura se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad euro 50.000,00.

Inoltre, **esclusivamente con riguardo alla persona fisica, non si fa luogo all'apertura della procedura se l'OCC – su richiesta del debitore che fornisce i documenti ex art. 283, comma 3 CCII – attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.**

■ art. 269 - Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Norma di cui alla L. 3/2012

Art. 14-ter c. 2. La domanda di liquidazione ... deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,
- elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- attestazione sulla fattibilità del piano
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia
- indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
- il debitore che svolge attività d'impresa deposita le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, (con attestazione di conformità).

Art. 14-ter c. 3. Alla domanda sono altresì allegati

- l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili
- una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

scompare l'esigenza di illustrare le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l'adempimento così come ogni riferimento agli atti di frode compiuti nel passato.

■ art. 270 - Apertura della liquidazione controllata

1. **Il tribunale**, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, **dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata**. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili**. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256 (*Società con soci a responsabilità illimitata*).

2. Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il **giudice delegato**;

b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;

c) **ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché' dell'elenco dei creditori**;

d) **assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;**

e) **ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi**. Il provvedimento è **titolo esecutivo** ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) **dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia**. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

g) **ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti**.

...segue...

...segue...

▪ **art. 270 - Apertura della liquidazione controllata**

3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli [articoli 35](#), comma 4-bis, [35.1](#) e [35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, **l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.**

In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, **senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.**

Art. 35, comma 4-bis, D.Lgv. 6 settembre 2011, n. 159

4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

▪ art. 270 - Apertura della liquidazione controllata

▪ Soci illimitatamente responsabili

L'art. 270, comma 1, Il periodo, dispone che la sentenza con la quale il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata produce i propri effetti anche nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili**.

Il terzo periodo di tale norma richiama, in quanto compatibile, l'art. 256 CCII.

Secondo tale disposizione, «**Società con soci a responsabilità illimitata**», la sentenza che dichiara **aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di una società personale determina l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili**, ove anche non persone fisiche.

La **liquidazione giudiziale** nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili** non può essere disposta ove **sia decorso il termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale** ovvero dal momento del venir meno del requisito di responsabilità illimitata in capo al socio.

Quanto sopra, anche con riferimento ai **casi di trasformazione, fusione ovvero scissione**, sempreché, in relazione a tali operazioni straordinarie, siano state osservate le formalità per renderle opponibili ai terzi (es., iscrizioni al Registro imprese).

Pertanto, l'apertura della liquidazione in capo ai soci è possibile solo qualora l'insolvenza della società sia riconducibile ad obbligazioni esistenti, in tutto o in parte, al momento del venir meno del requisito di responsabilità illimitata del socio.

Infine, ove dopo l'apertura della liquidazione nei confronti della società vengano ad esistenza altri soci illimitatamente responsabili, il **Tribunale**, su istanza del liquidatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura sia già stata aperta e del PM, **dispone l'apertura della liquidazione anche nei confronti dei soci "sopravvenuti"**.

- **art. 270 - Apertura della liquidazione controllata**
- Con la sentenza, viene ordinato al debitore di depositare, entro 7 giorni, l'elenco dei creditori e i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie.

L'ordine di deposito dell'elenco dei creditori, dopo la pronuncia della sentenza, può destare perplessità, in quanto, nella prassi, la formazione dell'elenco dei creditori avviene già in sede di avvio della pratica dinanzi al Gestore della crisi OCC (il quale, effettua le c.d. circularizzazioni per la precisazione del credito destinate ai Creditori Istituzionali e particolari, per la ricostruzione del passivo) e viene allegato al ricorso introduttivo;

inoltre, è stabilito che il liquidatore nominato, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, debba aggiornare l'elenco dei creditori, presumibilmente, con nuove circularizzazioni (art. 272, comma 1, CCII).

La stessa sentenza assegna un termine non superiore a 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, i terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed i creditori risultanti dall'elenco depositato debbono trasmettere al liquidatore nominato, a mezzo pec, la domanda di restituzione o di rivendicazione oppure la domanda di ammissione al passivo.

▪ art. 271 - Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal [pubblico ministero](#) e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda e' dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

▪ art. 272 - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

1. Il liquidatore **entro trenta giorni** dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali **notifica** la sentenza ai sensi dell'articolo **270, comma 4, CCII**. Il termine di cui all'articolo **270, comma 2, lettera d)**, può essere **prorogato di trenta giorni**.
2. **Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione** controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.
3. Il **programma** deve assicurare la **ragionevole durata della procedura**.



30 giorni, prorogabili una sola volta– notifica ai creditori
90 giorni – inventario e programma di liquidazione

- art. 272 - Elenco dei creditori, inventario dei beni e **PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**

Programma di liquidazione

da effettuarsi a cura del liquidatore nei novanta giorni dall'apertura, assieme alla redazione dell'inventario, il **Codice della crisi, all'art.272, comma 2**, richiama le norme previste dal terzo e quarto comma dell'art. 213 in tema di programma di liquidazione nella liquidazione giudiziale, ove compatibili.

Il programma deve essere così suddiviso in sezioni nelle quali indicare, in modo separato, i criteri e le modalità della liquidazione dei beni immobili, degli altri beni, diritti e rapporti, nonché della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.

Nel programma di liquidazione devono inoltre essere indicate le azioni giudiziali di qualunque natura e l'eventuale esercizio della facoltà di subentrare nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.

Non è previsto che il Giudice delegato autorizzi preventivamente i singoli atti previsti dall'approvato programma di liquidazione.

Ciò è giustificato dal **carattere semplificato della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale**, potendo il liquidatore può agire rapidamente ai fini dell'esecuzione del programma una volta che lo stesso sia stato approvato dal giudice.

L'art. 275, “Esecuzione del programma di liquidazione”, al primo comma, dispone che **il liquidatore riferisca al Giudice delegato ogni sei mesi con riferimento agli atti di liquidazione eseguiti, pena la revoca dall'incarico e la possibile rilevanza ai fini della determinazione del compenso.**

■ art. 273 – Formazione del Passivo



Non oltre 60 giorni

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'**articolo 270, comma 2, lettera d)**, il liquidatore predispone un **progetto di stato passivo**, comprendente un **elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore**, e lo **comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda**. In mancanza della **predetta indicazione**, il provvedimento si intende comunicato mediante **deposito in cancelleria**.
2. Entro **quindici giorni possono** essere proposte **osservazioni**, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.
5. In **presenza di contestazioni non superabili** ai sensi del comma 4, **il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3**.
6. **Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio**, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.
7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

▪ art. 273 – Formazione del Passivo

▪ Ammissione delle Domande di precisazione tardive

Una delle questione che ha fatto a lungo dibattere i tribunali e che merita una piccola riflessione riguarda la possibilità di **ammettere o meno le domande di precisazione del credito tardive** (ovvero, oltre il termine fissato dal giudice a pena di inammissibilità, non superiore a 60 giorni dalla sentenza, per la presentazione di domande di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo).

Il CCII lo consente previa prova da parte dell'istante che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e entro 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

La suddetta disposizione in tema di domande tardive rappresenta una fra le più rilevanti novità introdotte dal legislatore del Codice della crisi.

Al riguardo, l'art. 14-octies L. n. 3/2012, "Formazione del passivo", nel trattare il procedimento di verifica dei crediti, non forniva alcuna indicazioni con riferimento alle domande tardive.

In questo quadro, è stato ritenuto che nella liquidazione del patrimonio del debitore **fossero inammissibili le domande tardive**, *"avendo il legislatore compiutamente disciplinato la materia della formazione del passivo senza farne menzione e dovendosi da ciò ritenere che la legge abbia voluto riservare alla scelta discrezionale del liquidatore [...] la fissazione del limite cronologico per l'insinuazione al passivo"* (Trib. Ancona 19 novembre 2019).

Altra giurisprudenza di merito ha invece ritenuto ammissibili le domande di insinuazione al passivo pervenute dopo il decorso del termine assegnato dal liquidatore ma anteriormente alla data di comunicazione agli interessati del progetto di stato passivo da parte del medesimo liquidatore (Trib. Udine 7 luglio 2020).

L'art. 273, comma 7, CCII ha dunque "innovato" la materia, contribuendo a far chiarezza sul punto: decorso il termine assegnato ai creditori, e sino al completamento delle ripartizioni d'attivo, sono ammesse le tardive sempreché l'istante dia prova che il ritardo non sia da lui dipeso, trasmettendo la domanda non oltre i sessanta giorni da quando sia venuta meno la causa impeditiva

▪ **art. 274 - Azioni del liquidatore**

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

▪ art. 275 - Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice IL RENDICONTO. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un PROGETTO DI RIPARTO da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

- **art. 275 - Esecuzione del programma di liquidazione**

Alcune considerazioni in tema di liquidazione dell'attivo

La L. n. 3/2012 non prevedeva la possibilità per il liquidatore di alienare “in blocco” l'azienda o di concederla in affitto, né che fosse il debitore a gestire, per un determinato arco di tempo, l'azienda ovvero alcuni rami della stessa.

Il Codice della crisi, all'art. 275, comma 2, richiama invece espressamente “le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale”, le quali - ai sensi dell'art. 214 - privilegiano proprio la vendita in blocco dell'azienda, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici da assumersi “in blocco”.

Peraltro, già in ambito di L. n. 3/2012 la giurisprudenza aveva ammesso la possibilità dell'esercizio provvisorio quando dall'interruzione dell'attività potesse derivare un grave danno ai creditori, con esclusione, tuttavia, della possibilità di intraprendere nuovi affari o nuove operazioni (Trib. Mantova 17 settembre 2019).

▪ **art. 276 - Chiusura della procedura**

1. La **procedura si chiude con decreto**. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.
2. Con **decreto di chiusura**, il **giudice**, su **istanza del liquidatore**, autorizza il **pagamento del compenso liquidato** ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

▪ **art. 277 - Creditori posteriori**

1. I **creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f)**, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I **crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri**, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

▪ art. 276 - Chiusura della procedura

In ambito di CCII, l'art. 276, richiama espressamente le norme di cui all'art. 233 CCII con riferimento alla **liquidazione giudiziale**, in quanto compatibili.

Per effetto di tale richiamo, il quadro può essere così sintetizzato.

La **procedura di liquidazione controllata** si chiude:

- se nel termine assegnato ai creditori dal liquidatore non siano state proposte domande di ammissione al passivo;
- quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungano l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi siano in altro modo estinti e siano pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- quando sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- quando, nel corso della procedura, sia accertato che la sua prosecuzione non consenta di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, e ciò anche in base alle relazioni semestrali sullo stato della liquidazione, o con relazione finale del liquidatore.

Con riferimento all'eventuale **sussistenza di un termine “minimo” di durata della liquidazione controllata**, occorre considerare che l'art. 279, in punto di esdebitazione, dispone che il **debitore ha diritto - sussistendone le condizioni - a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione** (sia giudiziale, sia controllata) ovvero al **momento della chiusura della procedura, se antecedente**.

▪ **art. 276 - Chiusura della procedura**

Con specifico riferimento al sovraindebitamento, l'art. 282, “Esdebitazione di diritto”, al primo comma, dispone che **per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura del procedimento ovvero anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.**

Dal coordinamento degli artt. 276, 279 e 282 , si può considerare questo quadro:

- **non sussiste un termine “minimo” di durata della liquidazione controllata: la chiusura della procedura produce l'esdebitazione, anche se si chiuda prima del triennio;**
- **ove la procedura di liquidazione controllata si chiuda dopo il triennio, il debitore, dopo il terzo anno, sussistendone i presupposti, può in ogni caso chiedere di essere esdebitato**

In tema di chiusura della liquidazione controllata, per effetto del richiamo che l'art. 276 fa all'art. 233, “Casi di chiusura” (della liquidazione giudiziale), si ritiene che siano applicabili anche le norme previste dal secondo e terzo comma di tale norma.

L'ESDEBITAZIONE del Sovraindebitato

Capo X - Esdebitazione

Sezione I - Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

■ art. 278 - Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. **Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.**
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.
5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché' degli obbligati in via di regresso.
7. **Restano esclusi dall'esdebitazione:**
 - a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
 - b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché' le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

▪ **art. 279 - Condizioni temporali di accesso**

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

[2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.]

Comma abrogato dall'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

■ art. 280 - Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

- a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
- b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

■ **art. 281 - Procedimento**

1. Il **tribunale**, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
2. Allo stesso modo il **tribunale** provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
4. Il **decreto del tribunale** è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono **proporre reclamo a norma dell'articolo 124**; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

- **Chiusura ed esdebitazione**

La liquidazione controllata si chiude con decreto con cui il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del suo compenso e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Nulla cambia per i creditori con causa o titolo posteriore all'esecuzione della pubblicità della sentenza di apertura della procedura, che non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, né per i crediti sorti in occasione e in funzione della liquidazione, che saranno soddisfatti in prededuzione con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca.

Infine, novità importanti riguardano l'esdebitazione del soggetto sovraindebitato in quanto, nella liquidazione controllata, opera di diritto a seguito del decreto di chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura, con decreto motivato del Tribunale e reclamabile dal P.M. o dai creditori nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

L'esdebitazione ex art. 280 CCII è, però, esclusa se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o se ha riportato condanna per bancarotta o per delitti connessi con l'attività d'impresa, se ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, se ha beneficiato nei 5 anni precedenti di altra esdebitazione o comunque se ne ha già beneficiato per 2 volte.

Restano esclusi dall'esdebitazione (art 278) a) gli obblighi di mantenimento ed alimentari e b) i debiti per il risarcimento del danno da fatto illecito nonché le sanzioni pecuniarie penali ed amministrative che non siano accessorie a debiti estinti.

- **Art. 283 - Esdebitazione del sovraindebitato incapiente**

Quanto, infine, **all'esdebitazione del debitore incapiente**, l'art. 283 CCII richiama integralmente la disciplina di cui all'art. 14 quaterdecies L. 3/12 aggiunto dalla L. 176/2020 in sede di conversione del d.l. 137/2020.

Può accedervi il debitore a) persona fisica; b) meritevole; c) che non ha compiuto atti in frode; d) che non ha concorso con dolo o colpa grave alla formazione del suo indebitamento; e) che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

L'accesso all'esdebitazione è consentito una sola volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%. Tale valutazione deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

La domanda è presentata tramite l'OCC unitamente alla documentazione individuata dalla legge e della Relazione particolareggiata dello stesso Gestore.

Il giudice concede l'esdebitazione con decreto reclamabile che è comunicato al debitore e ai creditori che possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni decorsi i quali, instaurato se necessario il contraddittorio, il giudice conferma o revoca il beneficio.

Nuovi, invece, i doveri dell'OCC che, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sul tempestivo deposito da parte del debitore della dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di eventuali sopravvenienze.